

COMUNE DI S. PIETRO IN AMANTEA

87030 (Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7 del 30.04.2017	OGGETTO: COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 4 L.R. CALABRIA N. 14/2014. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
--------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 17.00, i.p., nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N° D'ord.	CONSIGLIERI			Presente	Assente
1	LORELLI	GIOACCHINO	Sindaco	X	
2	ZICCARELLI	DANIELA	Consigliere	X	
3	CARUSO	DANILO	Consigliere	X	
4	GUIDO	ALESSIO	Consigliere	X	
5	BRUNO	LUCIANO	Consigliere		X
6	SOCIEVOLE	VALENTINO	Consigliere	X	
7	CICERO	TIZIANO	Consigliere	X	
8	BRUNO	FABBRIZIO	Consigliere	X	
9	BRUNI	FRANCESCO	Consigliere	X	
10	DE GRAZIA	GIANLUCA	Consigliere		X
11	SOCIEVOLE	ARGIA	Consigliere	X	

Assegnati n° 11	In carica n° 11	Presenti n° 09	Assenti n° 02
-----------------	-----------------	----------------	---------------

Assume la Presidenza il Signor LORELLI GIOACCHINO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Fedele VENA.

La seduta è Pubblica

Il Sindaco illustra il punto evidenziando che nel consiglio comunale dell'ottobre scorso è stato trattato lo stesso argomento e si era determinato di non aderire all'ambito avendo delle forti perplessità esposte nell'atto stesso. Le perplessità restano tutte ma purtroppo si deve dare attuazione ad una legge che pre vede ciò che si sta facendo e lo impone. Il salto è nel buio e si conferma. Ma la legge è legge. Non è data la possibilità di dire no. Infatti per quei pochi comuni che non hanno aderito si profila la nomina di un commissario ad actum, con spese ed oneri. Il risultato sarebbe lo stesso. Questa è l'amara verità. Non è il caso di fare commissariare il comune e non per la spesa che comporta, ma perché è un atto da compiere dovuto per legge. Resta del parere che si sta compiendo un salto nel buio perché non si sa cosa succederà e quale sarà il peso per i cittadini in relazione ai servizi che saranno resi.

La cons. Argia Socievole ricorsa che in quella sede si era già espressa favorevolmente trattandosi di un atto previsto da una legge e dunque.

Il cons. Bruni Francesco ribadisce la sua posizione di contrarietà ad aderire. Si tratta di un carrozzone che non porterà niente di buono né per i cittadini che pagheranno di più, né per i servizi in se stessi. L'esperienza è stata già fatta ed i risultati sono stati fallimentari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione assegna la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

Che il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;

Che la Regione Calabria, con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, ha approvato il Piano Regionale dei rifiuti, attualmente in corso di aggiornamento;

Che l'art.3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", e successive modificazioni, dispone che:

- le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;

- contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;

Che l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. f), attribuisce ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Che, ai sensi del comma 1-bis, del predetto art 3

-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, per come modificato dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014: "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1" del medesimo art. 3-bis, "cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";

Dato atto che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 *"Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"* (in BUR Calabria n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale sono stati definiti l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;

Che la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:

- alla lett. b), individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- alla lett. c), individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

Che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ambito territoriale ottimale (ATO) Cosenza coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Cosenza;

Che l'art. 3, comma 3, prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

Precisato quanto segue:

- con deliberazione di G.R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province calabresi e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-

ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre 2007;

- per effetto del sopra citato provvedimento di Giunta regionale, al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO della provincia di Cosenza, fatte salve le eventuali future modifiche disposte dalla Regione Calabria, è attualmente suddiviso nelle seguenti sei Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
 - a. ARO Cosenza - Rende;
 - b. ARO Sibaritide;
 - c. ARO Presila;
 - d. ARO Pollino;
 - e. ARO Alto Tirreno
 - f. ARO Appennino paolano;
- ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;

Considerato che la L.R. n. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 e successive modificazioni, siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;

Che l'art. 4 della L.R. n. 14/2014: individua la "Comunità d'Ambito" quale Ente di governo dell'ATO, ai sensi del predetto art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, che ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra comuni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Che al comma 6, dispone che la Regione adotta lo schema – tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, nonché lo schema – tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;

Che al comma 8, prevede che la prima seduta della Comunità è convocata dal Sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato;

Che al comma 7, stabilisce che l'adempimento sopra citato deve essere preceduto dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) provinciale;

Che il citato D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, all'art. 3-bis, comma 1-bis, come modificato dalla legge finanziaria 2015 (art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014), ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali negli Enti di governo degli ambiti, per le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi i servizi relativi ai rifiuti

(scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo);

Rilevato, sulla base delle prescrizioni normative sopra richiamate ed in attuazione delle medesime, che è necessario attivare, per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, lo svolgimento associato delle funzioni assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;

Visti:

- l'art. 30 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, che così dispone: «1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare - tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*»;
- lo Schema di Convenzione, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, per la costituzione, in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni, predisposto dal soggetto individuato come capofila, in base allo schema-tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 381 del 13.10.2015 e successivamente emendato dal predetto capofila a seguito delle osservazioni formulate da vari comuni interessati e delle relative valutazioni tecnico - giuridiche formulate dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria con note prot. SIAR 56651 del 23.2.2016 e 72259 del 4.3.2016;

Dato Atto che la spesa per l'associazione alla Comunità d'ambito Territoriale di Cosenza da parte di questo Comune trova apposita copertura finanziaria sul Bilancio di previsione dell'Ente;

Acquisiti i pareri di legge;

Su 9 consiglieri presenti e votanti con n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Bruno Francesco) resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. La premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

2. **Di approvare, come approva,** lo schema di convenzione per la costituzione della comunità d'ambito, ex art. 4 della L.R. n. 14/2014 e per l'Esercizio Associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della provincia di Cosenza;
3. **Di considerare** parte integrante e sostanziale del presente atto lo schema di convenzione testè approvato, che si compone di n. 15 articoli;
4. **Di dare atto che** il Sindaco del Comune di San Pietro in Amantea, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, provvederà a sottoscrivere la sopra citata convenzione nel testo approvato;
5. **Di stabilire** che il Sindaco nella su esposta qualità è autorizzato ad apportare, ove necessario, allo schema di convenzione approvato, quelle piccole modifiche di dettaglio, che siano giustificabili sul piano prettamente formale e che comunque non siano tali da alterare ovvero modificare i principi ispiratori e le norme fondamentali della stessa;
6. Di dare atto chela spesa per la partecipazione alla Comunità d'ambito Territoriale da parte di questo Comune troverà copertura nel Bilancio dell'Ente;

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Su proposta del Sindaco;

Su 9 consiglieri presenti e votanti con n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Bruno Francesco) resi per alzata di mano;

delibera

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI

OGGETTO: COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 4 L.R. CALABRIA N. 14/2014. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

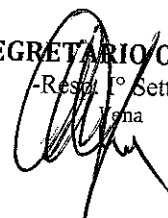
PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA
(art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

☒ Favorevole
☐ Contrario

San Pietro in Amantea addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Resp. 1° Settore-
Magna



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

☒ Favorevole
☐ Contrario

San Pietro in Amantea addì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. A. Calomino



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49, co. 1° D. Lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di _____ con imputazione della stessa sul seguente intervento di bilancio _____ cap. _____

San Pietro in Amantea addì _____

Il Responsabile del Servizio

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO PRESIDENTE
(Giacchino Loxelli)

COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 7 del 30.4.2017.

- ☐ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal al (art.124 - D.Lgs N° 267/2000);
Che il presente atto è divenuto esecutivo:
- ☐ Il giorno _____ perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);
- ☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);
- ☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.
- ☐ Viene pubblicata sul sito internet www.comune.sanpietroinamantea.cs.it



IL SEGRETARIO COMUNALE